

**Divieto di assegnazione di affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 T.U. 151/2001.**

*(Risposta a quesito del 5 ottobre 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 ottobre 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota del 28 luglio 2011 con la quale un magistrato in servizio presso il Tribunale di ..., in congedo parentale, ha posto il seguente quesito: se "ai fini dell'assegnazione dei decreti ingiuntivi non richiesti provvisoriamente esecutivi, il magistrato assente per astensione facoltativa per congedo parentale sia equiparabile al magistrato assente per congedo ordinario durante il periodo feriale ed al quale, per prassi organizzativa dell'Ufficio, i decreti in questione vengono comunque assegnati";

- letta la nota in data 29 luglio 2011 a firma del Presidente del Tribunale di ..., che alla luce del quesito formulato dal magistrato del suo ufficio ha disposto che non venissero assegnati allo stesso "ricorsi per decreto ingiuntivo ordinari";

- evidenziato che sia nella nuova circolare in materia di organizzazione tabellare che in quella previgente per il triennio 2008 - 2011 al paragrafo 52.4 è previsto l'espresso divieto di assegnare "affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 T.U. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione";

- considerato, quindi, che anche al magistrato in congedo parentale ex art. 32 T.U. n. 151/2001 non può essere assegnato qualsiasi nuovo affare, compreso quelli relativi a procedimenti monitori;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito indicato in premessa nel modo seguente:

- ai sensi del paragrafo 52.4 della Circolare in materia di organizzazione tabellare vige l'espresso divieto di assegnare "affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 T.U. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione";

- anche al magistrato in congedo parentale ex art. 32 T.U. n. 151/2001 non possono essere assegnati nuovi affari, compresi quelli relativi a procedimenti monitori, sicché sotto tale profilo il magistrato assente per congedo parentale non è equiparabile al magistrato assente per congedo ordinario."